SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI FARMACI (EER 20.01.32) PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LA PIATTAFORMA DI PONTEDERA DI GEOFOR SPA

LOTTO 2 - CIG A034570418

56/2023

Sommario

| Sommario | 2 |
|--|----|
| PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| Articolo 1 (Premesse ed allegati) | 4 |
| Articolo 2 (Oggetto dell'appalto) | 5 |
| Articolo 3 (Durata dell'Accordo) | 6 |
| Articolo 4 - (Proroga tecnica e Rinnovo) | 7 |
| Articolo 5 (Personale) | 8 |
| Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze) | 8 |
| Articolo 7 (Responsabile operativo del servizio) | 8 |
| Art 8. Articolo 8 (RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto) | 8 |
| PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO | 9 |
| Articolo 9 (Programmazione del servizio) | 9 |
| Articolo 10 (Caricamento dei rifiuti) | 9 |
| Articolo 11 (Pesata e trasporto dei rifiuti) | 11 |
| Articolo 12 (Parco Mezzi dell'Appaltatore) | 13 |
| Articolo 13 (Impianto di destinazione finale rifiuti) | 13 |
| Articolo 14 (Verifiche e controlli sul servizio) | 14 |
| Articolo 15 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione) | 14 |
| PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI | 15 |
| Articolo 16 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio) | 15 |
| Articolo 17 (Subappalto) | 15 |
| Articolo 18 (Inadempimenti e penali) | 17 |
| Articolo 19 (Risoluzione) | 19 |
| Articolo 20 (Recesso) | 21 |
| Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto) | 21 |
| Articolo 22 (Cessione del credito) | 22 |
| Articolo 23 (Invalidità parziale) | 22 |

| Articolo 24 (Responsabilità civile dell'Appaltatore e polizza assicurativa) | 22 |
|---|----|
| Articolo 25 (Corrispettivo e Revisione dei prezzi) | 23 |
| Articolo 26 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria) | 25 |
| Articolo 27 (Garanzia definitiva) | 28 |
| Articolo 28 (Polizza Assicurativa) | 29 |
| PARTE V DISPOSIZIONI FINALI | 30 |
| Articolo 29 (Clausola 231) | 30 |
| Art. 30 (Documentazione antimafia ed altra documentazione) | 31 |
| Articolo 31 (Domicilio contrattuale) | 31 |
| Articolo 32 (Riservatezza) | 32 |
| Articolo 33 (Trattamento dei dati personali) | 33 |
| Articolo 34 (Foro competente) | 33 |
| Articolo 35 (Spese) | 33 |
| Articolo 36 (Interpretazione del presente contratto) | 33 |
| Articolo 37 (Norme di rinvio) | 34 |

Il presente Accordo Quadro (l'"Accordo") è stipulato in data [●].[●].2023

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico Socio con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [•], nato a [•] il [•]/[•]/[•]., CF [•] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "Geofor" o la "Committente")

[•], con sede legale in [•], Via [•], cap [•], capitale sociale [•], C.F. [•],, Partita [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], in persona [•], nato a [•] il [•], C.F. [•], che interviene in qualità di [•]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [•], (di seguito denominata anche "Appaltatore")

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente Parte e congiuntamente Parti

PARTE I - DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1. Ad esito delle operazioni di gara della procedura ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento del servizio di trasporto e recupero dei farmaci EER 20.01.32 provenienti dalla raccolta differenziata e stoccati presso la piattaforma Geofor di Viale America 105 a Pontedera. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 2. L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- **3.** Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- **4.** Sono allegati al presente Accordo:

Allegato 1) Offerta Economica;

Allegato 2) DUVRI standard sito [●];

Allegato 3) Disciplinare di carico e scarico [●]

Allegato 4) Analisi merceologiche dei rifiuti da trasportare[•];

Allegato 5) Analisi di caratterizzazione [●]

Allegato 6) Garanzia definitiva;

Allegato 7) Autorizzazioni piattaforma Geofor Pontedera Viale America 105

Articolo 2 (Oggetto dell'appalto)

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di trasporto e recupero dei farmaci EER 20.01.32 provenienti dalla raccolta differenziata e stoccati presso la piattaforma Geofor di Viale America 105 a Pontedera.

Il quantitativo totale presunto di "farmaci" **EER 20.01.32** interessato dall'attività di trasporto e trattamento a smaltimento/recupero è in 12 (dodici) mesi, di **47 tonnellate (quarantasette/00) tonnellate.**

I rifiuti di cui sopra possono provenire da una sola sede di impianto come riportato nella seguente tabella:

| EER 20.01.32 | QUANTITATIVI STIMATI PER 12 MESI | IMPIANTO DI PARTENZA |
|--------------|-------------------------------------|---|
| Farmaci | 47 tonnellate | GEOFOR S.P.A. a Pontedera (PI) loc. Gello in Viale America 105 |

- **2.2** Il ritiro dei rifiuti di cui sopra EER 20.01.32 avviene presso il sito Geofor SpA autorizzato ai sensi del Dlgs. 152/2006 e che successivamente per semplicità chiameremo "*impianto*". Per l'autorizzazione dell'impianto di partenza si rimanda a quanto riportato nell'Allegato 7).
- 2.3 <u>Trattandosi di Accordo quadro il servizio sarà richiesto nelle quantità e misura in cui la Committente ha necessità in base alle esigenze emerse nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.</u> Si precisa sin da ora che i quantitativi del rifiuto **EER 20.01.32** sopra riportato, è stato determinato in via previsionale sulla base dei quantitativi di rifiuto recuperato negli anni pregressi e conseguentemente, sono da considerarsi meramente presuntivi di quello che, per ciascuna singola tipologia, sarà il quantitativo di rifiuto da trattare/recuperare nell'arco temporale dei 12 (dodici) mesi di durata del Contratto di Appalto.

Pertanto, essendo detti quantitativi stati calcolati su stime di presunti fabbisogni futuri, essi sono da intendersi meramente indicativi, presuntivi ed in alcun modo impegnativi e/o vincolanti per Geofor SpA e non costituiscono il minimo contrattuale, potendo subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in relazione al reale fabbisogno di Geofor SpA.

Dato atto che il servizio di raccolta e selezione dei rifiuti ingombranti e della carta riveste carattere di "servizio pubblico essenziale" e pertanto il flusso di avvio a recupero/smaltimento dei sovvalli non può essere interrotto per non creare interruzioni o rallentamenti sul servizio di ritiro del rifiuto al cittadino o ai Centri di Raccolta.

2.4 L'Appaltatore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed iscrizioni necessarie ed adeguate all'espletamento del servizio richiesto.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovesse constatare una differenza riguardo alla composizione del rifiuto oggetto del presente affidamento tale da stravolgere e/o compromettere la possibilità di ritiro del rifiuto, sarà cura di una parte darne immediata comunicazione scritta all'altra al fine di

accertare, in contraddittorio anche attraverso Laboratorio Certificato, la composizione del rifiuto. Qualora dette analisi confermino una netta, diversa composizione del rifiuto, Geofor SpA si assume l'eventuale maggior onere sostenuto dall'Appaltatore per le attività di trattamento necessarie solo ed esclusivamente previa esibizione documentale probatoria di detto maggior onere e previa verifica di congruità del prezzo di smaltimento con i prezzi di mercato.

Sono altresì ricomprese nell'appalto - e pertanto sono a carico dell'Appaltatore - le eventuali analisi chimiche e/o merceologiche e/o di omologa ai fini dell'accettazione del rifiuto presso l'impianto di recupero e di ulteriori analisi richieste dall'impianto ai fini della gestione del rifiuto nel corso del contratto

- **2.5** Per i rifiuti oggetto del presente servizio in affidamento costituiti dai sovvalli da selezione ingombranti e da valorizzazione della carta e cartone EER 19.12.12, sono a carico esclusivo di Geofor SpA le seguenti attività:
- a) il caricamento del rifiuto;
- b) la pesatura;
- c) la redazione dei formulari di identificazione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
- **2.6** Qualora nel corso di esecuzione del presente Contratto occorra un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso Contratto, Geofor si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel presente accordo, e l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo)

3.1 La durata dell'Accordo Quadro è di mesi 12 (dodici) con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento) o al raggiungimento dell'importo contrattuale derivante dal ribasso offerto in sede di gara, se raggiunto prima dei 24 mesi (fatto salvo il ricorso al quinto d'obbligo).

Qualora durante il periodo di vigenza del contratto non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

- L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.
- **3.2** Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:
- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi;
- b) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto.

Si specifica sin d'ora che nell'ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore.

Nelle ipotesi b) il contratto è risolto di diritto.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Accordo è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Articolo 4 - (Proroga tecnica e Rinnovo)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo Quadro, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 10 art. 120 D.Lgs 36/2023 - a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 15 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

- **4.2** L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.
- **4.3** La proroga del servizio è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (sei) mesi.
- **4.4** Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'Accordo per ulteriori 12 (dodici) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art. 3. La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 15 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

Nel contratto opzionale la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'Accordo iniziale.

Articolo 5 (Personale)

- **5.1** Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.
- **5.2** In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.
- **5.3** L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 6 (Sicurezza e rischi da interferenze)

- **6.1** L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.
- **6.2** Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Articolo 7 (Responsabile operativo del servizio)

| 7.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e |
|--|
| la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●] |
| Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente |
| telefono mobile: |

7.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Art 8. Articolo 8 (RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto)

- **8.1** Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art.15 del D.lgs 36/2023 è il Responsabile del settore Impianti ing. Giuseppe Merico, giusta delibera del CDA del [●].
- **8.2** Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●]. Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.
- **8.3** Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Articolo 9 (Programmazione del servizio)

- **9.1** La richiesta di ritiro è trasmessa da Geofor SpA all'Appaltatore entro il mercoledì della settimana con conferma definitiva dell'Appaltatore entro il giovedì e valido per la settimana successiva; nel programma sono indicate le quantità di rifiuto da conferire presso l'Impianto di destinazione. I viaggi presunti sono circa 1 o 2 al mese con un carico medio pari a circa 2,5-3,5 ton a viaggio.
- **9.2** Una diversa indicazione del quantitativo da avviare all'impianto, dipendente da esigenze impiantistiche di Geofor S.p.A., potrà essere comunicata all'Appaltatore nei casi di urgenza anche telefonicamente con 48 ore di preavviso senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo.
- **9.3** Geofor S.p.a. si riserva, per cause dovute a guasti improvvisi al proprio impianto, la facoltà di annullare i conferimenti programmati secondo programma settimanale

Articolo 10 (Caricamento dei rifiuti)

- **10.1** Il ritiro del rifiuto oggetto di affidamento, confezionato in BigBag e caricato sui propri automezzi da parte dell'Appaltatore con supervisione di personale di Geofor SpA, dovrà essere effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 18:15. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli orari indicati allo scopo di non creare intralci durante le fasce orario di scarico dei mezzi di raccolta e di allontanare il rifiuto nel rispetto delle autorizzazioni.
- **10.2** Prima di iniziare il viaggio di trasporto Geofor effettua la pesata e successivamente procede alla compilazione della documentazione di trasporto prevista dalla normativa vigente. La pesatura deve essere effettuata con il sistema della "doppia pesata", cercando di mantenere, per quanto possibile, invariato l'assetto del mezzo in entrata ed in uscita dall'impianto di destinazione finale.

Non è consentita l'uscita dall'impianto agli automezzi che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione pertanto l'Appaltatore è obbligato a scaricare le eventuali eccedenze riscontrate in uscita alla pesa.

10.3 Fermo restando il possesso delle categorie di iscrizione all'Albo richieste in sede di gara, il trasporto dei rifiuti deve avvenire con autocarro motrice con cassone piano scarrabile, dotato di ragno caricatore a polipo.

10.4 L'Appaltatore, tenendo conto dei suddetti orari di carico e del numero dei viaggi richiesti di ritiro, deve garantire la disponibilità dei veicoli in numero necessario ad eseguire i servizi con le caratteristiche come sotto specificato:

| EER 20.01.32 | Quantità per 12 mesi | IMPIANTO DI PARTENZA | METODO DI CARICO E TRASPORTO | Caratteristiche rifiuto/confezionamento |
|--------------|----------------------------|---|---|--|
| Farmaci | 47 ton | da Pontedera (PI) in Viale America 105 | Motrice con cassone piano scarrabile dotato di ragno caricatore a polipo. Il peso medio a viaggio è circa 2,5- 3,5 ton. | in BigBag |

10.5 Le operazioni di caricamento avvengono secondo uno specifico disciplinare e/o procedura redatto al fine di far svolgere le operazioni in sicurezza, inserito nel DUVRI che sarà sottoscritto dalle Parti prima dell'inizio di validità del Contratto e il caricamento degli automezzi non potrà mai avvenire oltre i limiti di carico stabiliti dal Codice della Strada.

10.6 Gli automezzi dell'Appaltatore, impiegati per le operazioni di trasporto devono circolare all'interno dell'impianto di Geofor SpA rispettando i limiti di velocità indicati, la segnaletica e le disposizioni che verranno di volta in volta impartite dalla Committente sia per iscritto che verbalmente.

10.7 È fatto divieto per il personale dell'Appaltatore salire sulla sommità degli automezzi adibiti al trasporto se non dotati di idonee protezioni contro i rischi di caduta dall'alto. Nel caso in cui non vengano rispettate le norme antinfortunistiche, il personale autista inadempiente verrà immediatamente allontanato dall'impianto e la Committente potrà risolvere il contratto in danno all'Appaltatore.

10.8 Nel caso in cui per esigenze imprevedibili di gestione della piattaforma di selezione, Geofor SpA non possa garantire l'orario programmato di carico per cui gli automezzi di trasporto debbano prolungare il tempo di sosta prima dell'inizio delle operazioni di carico, si stabilisce quanto segue:

per un tempo minore o uguale a 60 (sessanta) minuti consecutivi: l'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo sul corrispettivo contrattuale o risarcimento di maggiori costi dipendenti dal maggiore tempo di sosta degli automezzi;

per un tempo maggiore a 60 (sessanta) minuti consecutivi: all'Appaltatore verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo pari ad € 80,00 (ottantaeuro/00) per ogni ora di sosta successiva. Detto corrispettivo verrà riconosciuto solo ed esclusivamente in presenza di apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti che attesti il maggior tempo di sosta.

- 10.9 Le manovre eseguite dagli automezzi all'interno dell'area impiantistiche di Geofor SpA avvengono a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore medesimo che si rende edotto delle condizioni oggettive in cui le operazioni stesse devono avvenire. Geofor SpA non risponderà dei danni che derivino a persone o cose causati dagli automezzi in manovra o in fase di allestimento per il viaggio; l'Appaltatore pertanto è considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni da lui eseguite all'interno dell'impianto.
- **10.10** Nel caso in cui l'Appaltatore intenda parcheggiare i propri automezzi in aree di proprietà/gestione di Geofor SpA oltre il tempo occorrente per le operazioni di carico, deve ricevere espressa autorizzazione da parte della Committente stessa. In tal caso, l'Appaltatore deve provvedere alla custodia di detti mezzi con personale proprio o a mezzo di guardie giurate, sollevando Geofor SpA da ogni responsabilità in merito.
- **10.11** In caso di guasti alle proprie dotazioni, Geofor SpA comunica anche telefonicamente l'impossibilità di procedere al carico. Qualora il guasto sia improvviso e il mezzo sia già presente presso l'impianto, la Committente riconosce all'Appaltatore un corrispettivo di mancato carico pari ad € 250,00 (duecentocinquanta) ad evento.
- **10.12** Dal momento del ritiro del rifiuto dall'impianto di Geofor SpA, il rifiuto diventerà di proprietà dell'Appaltatore, per cui gli oneri e le responsabilità inerenti alla successiva alienazione/valorizzazione saranno a suo carico.
- **10.13** L'Appaltatore all'interno degli impianti è obbligato a rispettare tutte le procedure e/o i disciplinari di carico oltre che tutte le ulteriori indicazioni fornite da Geofor SpA nel rispetto della normativa di igiene e sicurezza del lavoro e delle normative ambientali ed autorizzative specifiche degli impianti.

Articolo 11 (Pesata e trasporto dei rifiuti)

- 11.1 Le operazioni di pesatura avvengono con il sistema della doppia pesata presso la pesa dell'impianto di partenza che presso la pesa dell'impianto di destino. In caso di impianti in cui non si utilizza o non c'è il sistema di pesatura l'appaltatore indicherà sul formulario la verifica del peso a destino, fermo restando che la Committente a suo insindacabile giudizio può decidere di fare una verifica su un impianto certificato anche della Committente stessa posto nei pressi dell'impianto di partenza.
- **11.2** L'Appaltatore che ha un carico sul mezzo pari o inferiore al limite di tolleranza del 5% di carico del mezzo, non potrà pretendere di modificare il carico per raggiungere un peso superiore a quello riscontrato.
- 11.3 Il trasporto dei rifiuti è a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore e deve essere eseguito nel rispetto della normativa ambientale sul trasporto rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i . e nel rispetto del codice della strada. L'Appaltatore è unico responsabile del mancato rispetto delle prescrizioni contenute in tali normative.
- 11.4 Gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti EER 20.01.32 come sopra detti devono sempre avere a bordo:

Formulario/ViviFIR (in seguito denominato "formulario") di identificazione dei rifiuti secondo le indicazioni contemplate all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (D.M. 28.04.1998 n° 406, Art. 8) nella Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) Classe B o superiore, oppure sottocategoria D2 classe B o superiore.

- 11.5 Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario redatto ai sensi dell'art. 193 del DLgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del DM. 01 aprile 1998, n.145 e s.m.i. Il formulario è compilato, datato e firmato da personale di Geofor SpA e controfirmato dall'Appaltatore nella parte di sua competenza; la quantità di rifiuto trasportata che figura sul formulario è quella risultante dalla pesatura effettuata da Geofor SpA presso la pesa della piattaforma di Pontedera in Viale America 105. L'Appaltatore, mediante proprio personale delegato, deve presenziare alle operazioni di pesa. Eventuali operazioni effettuate in sua assenza non possono essere contestate e si intendono definitivamente accettate.
- 11.6 Entro i termini previsti dalla normativa vigente il trasportatore deve far pervenire a Geofor SpA tramite posta ordinaria oppure PEC la quarta copia del formulario di identificazione al trasporto compilata, controfirmata e timbrata in originale dal destinatario ex art. 193 D.Lgs 152/2006 attestante la consegna all'impianto di trattamento/smaltimento del rifiuto conferito. Nel caso di ViviFIR (formulario elettronico) la restituzione della copia avviene sempre nel rispetto dei tempi previsti come per il formulario e può essere trasmessa per PEC. Geofor SpA provvede al riscontro della corrispondenza dei dati contenuti in detta comunicazione e con quelli risultanti dalla quarta copia del formulario. Il mancato invio di detta comunicazione comporta l'esclusione dalla contabilizzazione e quindi dal conseguente pagamento dei servizi svolti nei termini di cui all'art. 26 del presente Schema di Accordo quadro; in tal caso il pagamento verrà effettuato il mese successivo alla ricezione della quarta copia.
- 11.7 La copia cartacea o elettronica del formulario di identificazione rifiuto riportante il peso a destino deve essere trasmessa ad anticipazione dell'originale previsto per legge (cfr. art.188, comma 3, lettera b, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) ai referenti indicati di Geofor SpA a mezzo posta elettronica, entro 48 h dalla data di conferimento dei rifiuti. Relativamente ai formulari di identificazione rifiuti (FIR), qualora non siano rispettati, da parte dell'Appaltatore, i termini fissati per la trasmissione, ad anticipazione, delle copie (ovvero 2 giorni dall'effettuazione del viaggio) e delle copie/originali, PEC o posta ordinaria, (ovvero 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore) dei FIR/VibiFIR, saranno applicate dalla Committente le penali corrispondenti contrattualmente.
- **11.8** In caso di soste prolungate presso l'impianto di destino per code/file per lo scarico all'Appaltatore non spetta alcun compenso ulteriore né indennizzo.
- **11.9** Il percorso verso gli impianti di destinazione finale dei rifiuti deve essere effettuato attraverso l'utilizzo delle principali vie di comunicazioni (autostrade, regionali, provinciali e vie statali).
- **11.10** Si precisa sin da ora che Geofor SpA provvederà, per ogni viaggio effettuato dall'Appaltatore, a confrontare i pesi in partenza con i pesi a destino, i quali faranno fede per la fatturazione ed i pagamenti. Qualora la differenza fra i pesi in partenza ed i pesi a destino sia significativa, l'Appaltatore, dietro richiesta

della SOL, deve fornire le necessarie indicazioni formali a giustificazione dello scostamento rilevato. In assenza di giustificazioni ritenute accettabili, la fatturazione ha luogo, ad insindacabile giudizio di Geofor SpA, sulla base del peso più favorevole alla Committente stessa.

11.11 Relativamente alle eventuali autorizzazioni per trasporti o movimentazioni nei periodi di circolazione stradale limitata (festivi e/o eventi straordinari), si rimanda alla documentazione periodicamente emessa dai Comuni interessati dalle attività oggetto del presente appalto e nel rispetto della normativa di settore.

Articolo 12 (Parco Mezzi dell'Appaltatore)

- 12.1 Fermo restando il possesso delle categorie di iscrizione all'Albo richieste in sede di gara, il trasporto dei rifiuti deve avvenire con autocarro motrice con cassone piano scarrabile, dotato di ragno caricatore. Non è ammesso l'utilizzo di automezzi di diversa tipologia.
- **12.2** L'Appaltatore deve avere piena disponibilità di un parco mezzi come sopra individuato in numero coerente con l'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, tenendo conto della distanza degli impianti utilizzati e del numero dei viaggi giornalieri richiesti e comunicati.
- 12.3 Nell'ipotesi in cui lo stato di efficienza di un mezzo non consenta il raggiungimento della portata massima ammessa, l'Appaltatore è tenuto a sostituirlo con un mezzo di pari caratteristiche e in perfette condizioni d'uso.

 12.4 L'Appaltatore, prima dell'avvio del servizio, deve consegnare l'elenco degli automezzi identificati dal modello e dai rispettivi numeri di targa ed è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente a Geofor SpA ogni qualsiasi variazione o integrazione del parco mezzi che dovesse nel tempo verificarsi nel numero dei mezzi autorizzati, fermo restando che l'Appaltatore dovrà comunque garantire una consistenza del parco mezzi con le caratteristiche richieste non inferiore a quella sopra descritta, quale dotazione minima e necessaria per la corretta esecuzione del Contratto. In particolare, si richiede che la comunicazione giunga a Geofor SpA almeno 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l'utilizzo del mezzo per il servizio di trasporto, in modo da consentire l'acquisizione dei nuovi dati nei sistemi gestionali che abilitano anche gli ingressi negli impianti. Tutti i mezzi, trattori e semirimorchi, devono essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto dei rifiuti e l'adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei mezzi e rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente Capitolato Tecnico, oltre a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'Albo Gestori Ambientali.
- **12.5** L'Appaltatore si obbliga al lavaggio dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, così da mantenere i veicoli in perfetto ordine di pulizia e di igiene.

Articolo 13 (Impianto di destinazione finale rifiuti)

13.1 L'impianto/i di destinazione finale per il trattamento del rifiuto oggetto del presente affidamento proveniente da Geofor SpA è/sono quelli indicati dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'accordo e nel rispetto della normativa ambientale e delle relative autorizzazioni.

- **13.2** L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio in conformità alla normativa vigente.
- 13.3 L'Appaltatore fornisce tutte le indicazioni ai fini della corretta compilazione dei formulari e deve inviare entro 2 (due) giorni copia dei documenti attestanti la pesatura, con data e firma per accettazione e ricevuta della pesata o copia del formulario. In caso di difformità Geofor SpA si riserva di effettuare delle verifiche a campione in merito alla corretta esecuzione del servizio e dei quantitativi pesati, anche con il confronto fra le pesate in partenza e a destino.
- 13.4 È fatto divieto di utilizzare impianti di trattamento e/o di smaltimento/recupero diversi da quelli indicati se non in caso di comprovata forza maggiore e previo rispetto delle disposizioni di seguito riportate. Per forza maggiore si intendono le cause impreviste, non risolvibili con la diligenza occorrente in relazione alle specificità dell'incarico e comunque non riconducibili, neppure indirettamente, all'Appaltatore. In tale ipotesi l'Appaltatore deve inviare, tramite PEC, a Geofor SpA una richiesta scritta di modifica dell'impianto di destinazione con allegata:

la documentazione comprovante lo stato di forza maggiore;

dichiarazione di accettazione del rifiuto da parte dell'impianto;

copia dell'autorizzazione dell'impianto proposto in alternativa nonché di tutta la documentazione all'uopo occorrente.

L'Appaltatore potrà utilizzare detto nuovo impianto solo dopo aver ricevuto espressa accettazione scritta da parte di Geofor SpA.

Articolo 14 (Verifiche e controlli sul servizio)

- **14.1** Geofor SpA provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi affidati designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente per telefono nei soli casi di urgenza.
- **14.2** Il personale così individuato insieme allo staff tecnico di Geofor SpA ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 15 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato di Geofor SpA la quale risulta dotata di un sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III - VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 16 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

L'Appaltatore si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Si applicano gli articoli 18 e 19 del presente Accordo quadro.

Articolo 17 (Subappalto)

17.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

OPPURE IN ALTERNATIVA)

L'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs 36/2023, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

| Descrizione prestazione | Quota % | Subappaltatori (indicare ragione |
|-------------------------|---------|----------------------------------|
| | | sociale, P.IVA e sede legale) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- **17.2** Nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del D.lgs 36/2023 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:
 - a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
 - b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;
- **17.3** L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni:
- 1) copia autentica del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, contenente l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- 2) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;
- 3) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023
- ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
- 17.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 18 (Inadempimenti e penali)

- **18.1** Oltre alle penali espressamente previste negli altri articoli del presente Accordo, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per inadempienza la mancata, tardiva, inesatta o parziale esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo e nella documentazione di gara.
- **18.2** Il trasporto e lo scarico dei rifiuti deve essere organizzato completamente dall'Appaltatore che deve adempiere puntualmente agli obblighi assunti con la stipula del Contratto e che non può invocare nel corso dell'esecuzione dell'appalto motivi di sospensione o riduzione del servizio, salvo il verificarsi di cause di impossibilità sopravvenuta non imputabile all'Appaltatore.
- **18.3** Qualora l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta, per cause di forza maggiore o comunque per qualsivoglia causa non imputabile all'Appaltatore, questi deve darne immediata comunicazione telefonica al DEC dell'insorgenza di detta causa ed inviargli tramite mail entro lo spirare del medesimo giorno in cui doveva essere eseguito il servizio, la comunicazione, adeguatamente motivata e supportata da elementi di prova, con la quale l'Appaltatore dia atto delle cause della mancata esecuzione, parziale o totale del servizio.
- Le Parti espressamente convengono che la mancata comunicazione dell'insorgenza dell'impossibilità sopravvenuta o la sua mancata prova/motivazione determina, in ogni caso, l'applicazione di una penale a carico dell'Appaltatore indipendentemente dalla prova del danno pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per ciascuna mancata comunicazione.
- **18.4** In ogni caso di inadempimento dell'Appaltatore, non imputabile a Geofor o non derivante da impossibilità sopravvenuta per causa fortuita o forza maggiore, Geofor si riserva la facoltà di applicare le penali di seguito indicate, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
 - a) in caso di mancato rispetto del numero di viaggi settimanalmente programmati, si applica una penale pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) per ogni singolo viaggio non eseguito. La Società si riserva la facoltà di provvedere allo svolgimento del servizio non eseguito con altro operatore, addebitando interamente all'Appaltatore i maggior costi sostenuti, salvo e riservata ogni altro diritto e/o azione;

- b) in caso di mancato rispetto degli orari di carico, si applica una penale pari ad € 10/h per ogni ora eccedente le fasce orarie di caricamento del rifiuto;
- c) mancata comunicazione di variazione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto: €
 600,00 (euro cento/00) ad evento;
- d) mancata consegna di ogni documentazione amministrativa o contabile richiesta in forma scritta: €
 150,00 (euro cento/00) ad evento;
- e) in caso di ritardata trasmissione della copia della pesata/formulario di cui all'art. 11.7 del presente Accordo nei termini ivi previsti, Geofor applica una penale di € 30,00 (euro trenta/00) per ogni giorno di ritardo;
- f) mancata restituzione della 4° (quarta) copia del formulario e/o del VibiFIR, completo in ogni sua parte, si applica una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00), procedendo altresì alle segnalazioni all'Ente competente in materia e ai conseguenti adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006.;
- g) mancato rispetto di quanto in merito alle norme comportamentali definite dai disciplinari di carico e
 dal DUVRI al personale impiegato: € 200,00 (euro duecento/00) per ogni singola contestazione;
- h) mancata osservanza delle norme di sicurezza del Codice della Strada e/o norme di rispetto dell'ambiente e prevenzione dell'inquinamento all'interno dell'impianto di Geofor: € 300,00 (euro trecento/00) ad evento;
- i) l'inidoneità degli automezzi impiegati, Geofor non procede al caricamento dei medesimi e
 l'Appaltatore deve recuperare il viaggio entro le 24 ore successive; in caso di mancato recupero si applica una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) ad evento;
- j) mancata comunicazione di modifiche al parco mezzi: € 100,00 (euro cento/00) per ogni infrazione;
- k) qualsiasi altra violazione alle prescrizioni del presente Contratto e delle altre norme vigenti in materia, anche non specificatamente esplicitate alle lettere precedenti: da € 100,00 (euro cento) ad € 2.500, 00 (euro duemilacinquecento/00) per singola inadempienza a seconda della gravità della medesima.

- **18.5** La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.
- **18.6** È facoltà di Geofor detrarre l'importo della penale dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi diversi di competenza, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In tale ultimo caso sarà onere dell'Appaltatore ricostituire l'importo complessivo della garanzia.
- **18.7** Geofor potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (diecipercento) del valore del Contratto.
- **18.8** L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Geofor di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

.

Articolo 19 (Risoluzione)

- **19.1** La Società potrà risolvere il presente Accordo, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) l'Appaltatore si trova, al momento dell'aggiudicazione o durante la vigenza del medesimo, in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs 36/2023;
 - b) sospensione, annullamento o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i., o dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi, o, qualora, sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - c) sospensione, annullamento o cancellazione dell'Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi
 ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la
 Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede o della domanda di iscrizione

- al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno prot. 25954 del 23.03.2016 e DPCM 18 aprile 2013 aggiornato con DPCM 24.11.2016);
- d) sospensione, modifica, revoca e/o scadenza di qualsivoglia autorizzazione da parte di Autorità/Enti competenti necessarie per l'esecuzione del presente appalto;
- e) utilizzo, in violazione dell'art. 8.6 del capitolato, di un impianto diverso da quello contrattualmente previsto;
- f) mancata applicazione del CCNL di riferimento;
- g) mancata restituzione, per 2 volte nel corso dell'esecuzione del contratto, del formulario;
- h) manomissione o falsificazione del formulario o del VibiFir;
- i) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive nell'arco di 2 mesi in merito al trasporto dei rifiuti e/o programmazione e/o rispetto della normativa ambientale o della sicurezza;
- j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- k) subappalto non autorizzato o posto in essere in violazione delle vigenti in materia;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- m) utilizzo di automezzi non autorizzati al trasporto dei rifiuti;
- n) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo del RUP o DEC o rifiuto di collaborazione con essi;
- o) mancata integrazione o perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative nei modi e tempio stabiliti dal presente Contratto;
- p) arbitraria sospensione o interruzione della prestazione contrattuale per ragioni imputabili all'Appaltatore o comunque allo stesso riferibile;

- q) in ogni caso di reiterata deficienza/negligenza o grave inadempimento delle prestazioni contrattuali, quando la frequenza o la gravità delle medesime, debitamente accertate e contestate, siano tali da compromettere la buona riuscita o la regolarità delle prestazioni.
- r) ogni altra ipotesi di risoluzione, nessuna esclusa, prevista nel presente Contratto o stabilita dalla vigente normativa in materia.
- **19.2** Al verificarsi di una o più fattispecie sopra indicate, Geofor darà avvio alla procedura di cui all'art. 122D.Lgs 36/2023.
- 19.3 Nel caso di risoluzione l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino allo scioglimento del Contratto, decurtato delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che Geofor dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
- **19.4** In caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto, ove richiesto da Geofor, ad assicurare l'esecuzione del servizio per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 20 (Recesso)

- **20.1** Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.
- **20.2** Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto)

- **21.1** E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.
- **21.2** Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare

l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute

Articolo 22 (Cessione del credito)

La cessione del credito è ammessa, previa autorizzazione scritta da parte di Geofor ai sensi dell'art. 1360 cod civ, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 120 comma 12 D.Lgs 36/2023.

Articolo 23 (Invalidità parziale)

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del Contratto medesimo presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 24 (Responsabilità civile dell'Appaltatore e polizza assicurativa)

24.1 Con la stipula del Contratto l'Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezione, verso Geofor sia verso i terzi di qualunque infortunio o danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi, sollevando pertanto Geofor nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti di Geofor e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di scarico all'interno del complesso immobiliare di Geofor.

24.2 A tal fine l'Appaltatore è in possesso di una adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività ivi incluso l'appalto in oggetto e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committenza e dei suoi dipendenti, con massimale, per anno e per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), a copertura di quanto l'Appaltatore-assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali a persone e danneggiamenti a cose verificatesi in relazione all'attività svolta, comprese le attività complementari, accessorie, connesse e collegate.

La copertura tiene altresì indenne l'Appaltatore-assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

- **24.3** La predetta copertura assicurativa deve essere garantita o da una o più polizze che devono essere in valide per tutta la durata del presente Contratto o rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto. Detta validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del Contratto è condizione essenziale per la vigenza dei medesimi e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente Contratto potrà risolversi.
- **24.4** Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
- **24.5** Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

Articolo 25 (Corrispettivo e Revisione dei prezzi)

- **25.1** Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, il corrispettivo contrattuale dovuti all'Appaltatore in forza del presente Contratto è pari ad:
 - €/ton [•] oltre IVA ed oltre oneri della sicurezza da interferenza ex comma 5 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 per il Servizio di trasporto e recupero de farmaci EER 20.01.32 raccolti presso la piattaforma Geofor spa di Pontedera in Viale America 105.

Gli oneri della sicurezza da interferenza ammontano ad € 120,00 (euro[•])

| | euro/ora | nr | addetti | Totale voce |
|-----------------|----------|----------|------------|-------------|
| Formazione | 30 | 1 | 2 | 60 |
| informazione | | | | |
| | euro | nr | | |
| Tuta monouso | 5 | 1 | 2 | 10 |
| Mascherina FFP2 | 5 | 5 | 2 | 50 |
| | 1 | Totale I | VA esclusa | 120,00 € |

La fatturazione nei confronti di Geofor deve essere effettuata in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

25.2 L'Appaltatore emette mensilmente la fattura, riportando in essa la descrizione dei servizi resi. Si rinvia al successivo art. 21 per la disciplina di dettaglio.

25.3 Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara resterà fisso, vincolante ed invariabile per l'intera durata dell'appalto, salvo l'adeguamento dello stesso in base alle previsioni dell'art. 60 c.3 lett. b) del D.lgs 36/2023. Il prezzo del servizio oggetto del presente appalto è fisso per il primo anno di contratto a partire dalla data della stipula dello stesso, fermo restando eventuali macroscopiche variazioni legate e comprovate anche da atti legislativi emessi dagli enti competenti.

Per l'anno successivo, qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, per le quali si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento), dell'importo complessivo l'aggiornamento del prezzo sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Per ciascun singolo lotto i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Tale revisione verrà effettuata a conclusione dell'anno oggetto di rivalutazione, in base ai dati riferiti a tale anno e verrà attuata a seguito di un'istruttoria svolta dal RUP nei 60 giorni successivi alla formale richiesta da parte dell'appaltatore.

Tale richiesta dovrà essere effettuata, in caso di rinnovo, entro i primi due mesi dell'anno successivo. La mancata o ritardata presentazione di detta richiesta equivale alla rinuncia da parte della Società appaltatrice alla rivalutazione per l'anno di riferimento.

La rivalutazione avrà come riferimento la somma dei seguenti incrementi:

- l'indice ISTAT FOI secondo le variazioni annuali del medesimo indice per un peso percentuale sul prezzo contrattuale stimato pari al 65%
- l'incidenza del costo del carburante per un peso percentuale sul prezzo contrattuale stimato pari al 35% del prezzo del trasporto. L'incidenza del carburante è definita come la variazione media percentuale del costo del carburante Diesel prendendo a riferimento i dati medi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In definitiva il prezzo medesimo verrà così definito:

Pi aggiornato = Pi anno precedente x (1+ (0,65 x ISTAT-FOI + 0,35 x Var media% del gasolio) /100)

25.4 La richiesta di revisione dei corrispettivi da parte dell'affidatario non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente approvata a seguito di istruttoria. La revisione dei prezzi unitari comporterà il conseguente aggiornamento del corrispettivo complessivo, come risultante dagli esiti di gara.

Articolo 26 (Fatturazione, Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria) 26.1 L'Appaltatore emette fattura mensile per i servizi svolti durante il mese di riferimento. Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): A4707H7

L'Appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): A034570418. Ciascuna fattura deve, inoltre, contenere i seguenti dati:

- il servizio reso con espressa indicazione dell'impianto di destino;
- quantitativo di rifiuto EER 20.02.01 trasportato ed avviato a trattamento/recupero;
- l'importo complessivo fatturato derivante dalla quantità di rifiuto sopra indicata.

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura, senza alcuna responsabilità a carico della Società, a cui pertanto l'Appaltatore nulla potrà chiedere a titolo di interessi per ritardato pagamento.

26.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m., con bonifico sul conto corrente di cui al successivo punto 7.

Il DEC autorizzerà la liquidazione delle stesse previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati in fattura.

26.3 Ai sensi dell'art. 11 c.6 D.Lgs 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il pagamento a saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 125 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.. In tale occasione Geofor provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 11 c.6 D.Lgs 36/2023; suddetto pagamento è subordinato alla previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

26.4 Il pagamento degli oneri della sicurezza pari ad € ----- avviene in un'unica rata al momento dell'emissione della prima fattura.

26.5 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

✓ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

✓ Codice Fiscale

| Impresa | ; |
|--|---|
| - (Solo in caso di società in cui i soci prestano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della | attività lavorativa per la società è necessario che siano |
| - Nome e cognome socio | |
| - Nome e cognome socio | |
| - Nome e cognome socio | |
| - Nome e cognome socio | C.F |
| ✓ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i segu | uenti: |
| Matricola azienda INPS | _ e sede INPS competente; |
| Codice ditta INAIL | _ e sede INAIL competente; |
| | |

Resta inteso che in caso di DURC irregolare si applica quanto previsto dall'art. 11 c.6 D.Lgs 36/2023.

CCNL applicato: _____

26.6 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

La Società, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

26.7 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, in cui devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

26.8 L'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

> comunica che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa

pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

| > | | | |
|---|------|------|--|
| > | | | |
| > | | | |

dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

| > | |
|---|------|
| | |
| | |
| | |

- ➤ si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ➤ si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

26.9 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A.
26.10 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: A034570418.

Articolo 27 (Garanzia definitiva)

27.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 emessa da xxxxxxxxx nr. xxxxxxxx che si allega (vd. Alleg. ...)

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale.

La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

27.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente. 27.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

27.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

27.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 28 (Polizza Assicurativa)

28.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

- **28.2** Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:
 - ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
 - ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € 3.000.000,00;

- ✓ copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa, inclusi i danni da inquinamento derivanti dallo svolgimento del servizio;
- ✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra.
- **28.3** Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A.
- **28.4** Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subìto, con incameramento della cauzione.
- **28.5** Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 (Clausola 231)

L' Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico del Gruppo Retiambiente. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico del Gruppo Retiambiente sono consultabili sul sito Internet della società (http://www.geofor.it). L'appaltatore dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.
- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico del Gruppo Retiambiente;
- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La

violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;

 manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 30 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

30.1 In materia di documentazione antimafia il presente Accordo è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Accordo è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

30.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

30.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

30.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 31 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

| Per la Committente a: | Per l'Appaltatore a: |
|-----------------------|-----------------------------|
| | |

| Geofor S.p.A. | |
|--------------------------|-----------|
| Viale America, 105 | Via |
| 56025 Pontedera | Cap Città |
| c.a. DEC | c.a. |
| Telefax: | Telefax: |
| PEC: geofor@legalmail.it | PEC: |

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 32 (Riservatezza)

32.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

32.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

32.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

32.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 33 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali, necessari all'esecuzione del contratto, è svolto ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE.

Per quanto riguarda i dati personali che la Committente acquisisce per l'esecuzione del contratto si rinvia integralmente all'informativa allegata.

Articolo 34 (Foro competente)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 35 (Spese)

Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 36 (Interpretazione del presente contratto)

- **36.1** Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.
- **36.2** Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:
 - a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
 - b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare

e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione;

c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla

natura delle prestazioni;

d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

36.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra

loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine

quelle di carattere ordinario.

Articolo 37 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice

Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 36/2023, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali

successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in

materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

Per l'Appaltatore

[●**]** (*carica*)

[●] (*carica*)

[•] (nome)

[•] (nome)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva

le clausole contenute negli art.: 3 (durata del contratto), 6 (Personale), 21 (penali), 22 (risoluzione del

contratto), 23 (recesso), 24 (divieto di cessione del contratto), 31 (Pagamenti), 39 (Foro competente).

Per l'Appaltatore

[●] (carica)

[•] (nome)

34

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

 $[\bullet]$ (nome) $[\bullet]$ (nome)

L' Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di accettare tutte le clausole che precedono ed, in particolare, di aver esaminato con attenzione e approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 c.c., i seguenti articoli: